

Capitolo I

Il problema e il suo ‘perimetro’

SOMMARIO: 1. Il ‘tipo legale’ e la ‘figura giurisprudenziale’: la falsa attestazione di ‘fatti’ e il “falso valutativo” per inosservanza di parametri. – 2. Le valutazioni tra «esegesi e dogmatica» del falso. – 3. Gli itinerari formativi della ‘figura giurisprudenziale’. – 4. Inosservanza di parametri e ‘forma’ del reato. – 5. ‘Ontologismi’, letture ‘riduttive’ dell’offesa e “surrogazione” nella tutela della pubblica amministrazione.

1. Il ‘tipo legale’ e la ‘figura giurisprudenziale’: la falsa attestazione di ‘fatti’ e il “falso valutativo” per inosservanza di parametri

Il consolidarsi dell’opinione che avvalorata, a certe condizioni, la ‘intercambiabilità’ o, per meglio dire, l’equivalenza tra il fatto e la valutazione (e dunque tra l’enunciato rappresentativo, avente ad oggetto ‘fatti materiali’, e la proposizione valutativa¹), rappresenta, ad avviso di chi scrive, uno snodo tra i più significativi dell’evoluzione impressa dalla giurisprudenza al reato di falso ideologico in atto pubblico².

La lettura della pratica – volendo sintetizzarne il contenuto saliente – si

¹La valutazione è dunque intesa, almeno in questo stadio iniziale dell’indagine, «(...) nel senso comune di giudizi, apprezzamenti, opinioni, come riferito, cioè, a tutte quelle operazioni mentali che sono il risultato di riflessioni personali»: CARACCIOLI, *Reati di mendacio e valutazioni*, Milano, 1962, 2. Vedremo, in ogni caso, che questa definizione richiede di essere ulteriormente precisata.

²Sebbene, come si dirà, sul problema abbia riflettuto anche la dottrina più risalente, in termini comunque diversi rispetto a quelli che caratterizzano oggi il problema, specie nella giurisprudenza: si cfr., in particolare, CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, 28-29; MALINVERNI, voce *Atto pubblico (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 275; RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, cit., 44 ss. e, naturalmente, CARACCIOLI, *op. cit.*, *passim*.

fonda sull'idea di un legame inscindibile tra la valutazione e il fatto (una vera e propria compenetrazione, se vuol dirsi così): di talché la valutazione "infedele", in quanto divergente dai suoi criteri di riferimento, non potrebbe non risolversi in un'alterazione della situazione fattuale presupposta, integrando di conseguenza un "falso valutativo" per inosservanza di parametri³.

L'indirizzo che vuol discutersi si condensa infatti nel principio di diritto secondo il quale «(...) se è pur vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia se l'atto da compiere fa riferimento (...) a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato»⁴.

In altri termini, «quando faccia riferimento a criteri predeterminati, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento»; con la conseguenza che sarebbero sussumibili sotto la previsione dell'art. 479 c.p. non soltanto

³ Il 'falso', dunque, s'incarnerebbe nell'alterazione del fatto che discenderebbe non soltanto dalla 'falsa' rappresentazione, ma anche dalla valutazione che risulti divergente da parametri tecnici anche (ma non di necessità) normativamente espressi.

Si badi che il termine di 'alterazione' è qui impiegato per meglio illustrare le diverse possibilità applicative che l'inclusione dell'enunciato valutativo, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale che verrà esaminato nel corso dell'indagine, può determinare; tuttavia è chiaro che con il medesimo termine non si vuol invece sintetizzare il fenomeno della falsa attestazione o della falsità ideologica in quanto tale. Si cfr. al proposito MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, Milano, 1958, 350 che, con riferimento alle più corrette basi su cui fondare la distinzione tra falsità ideologica e materiale, osservando in particolare che la differenza non andrebbe ricercata in una qualche speciale modalità della condotta, precisa: «(...) entrambe possono infatti attuarsi sia mediante la creazione di una apparenza di verità documentale inesistente, sia attraverso la eliminazione totale di una verità documentale esistente, sia con l'alterazione, e cioè la parziale creazione di false apparenze documentali, o la parziale eliminazione di verità documentali». Sul punto, si veda pure RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, cit., 7.

⁴ Da ultimo, in questi termini, Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018, n. 46239; Cass., Sez. III, 8 febbraio 2018, n. 9881; Cass., Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 30040; inoltre, *ex multis* Cass., Sez. II, 11 ottobre 2012, n. 1417, p.c. in proc. Platamone e altro (Rv. 254305); Cass., Sez. V, 15 luglio 2011, n. 39360, Gulino; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2011, n. 14486 (Rv. 249858); per un esame critico di questo indirizzo, può leggersi SERENI, *Valutazioni tecniche e falsità documentali nel "diritto vivente"*, cit., 8 ss.; SIENA, *Falsità ideologica di una sentenza. Attestazioni implicite, vero legale e giudizi tecnici*, in *Arch. pen. (web)*, 3/2019, spec. 18 ss.

quei casi in cui l'enunciato valutativo sia posto a conclusione di un ragionamento fondato su false attestazioni ovvero quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto posti a base dell'atto, ma anche l'ipotesi in cui l'enunciato valutativo contraddica parametri normativamente fissati o criteri tecnici di valutazione «indiscussi o indiscutibili»⁵.

Come annunciato, è l'"assioma" della inscindibilità tra 'fatto' e 'valore' a costituire il cardine del ragionamento: non è un caso, del resto, che la giurisprudenza tenga talvolta a chiarire come dal fuoco dell'incriminazione di cui all'art. 479 c.p. resterebbe lontano il 'nucleo' della valutazione medesima (più precisamente: il giudizio in quanto tale)⁶.

Tuttavia, un esame attento del rapporto che intercorre tra la falsa attestazione di «fatti» e il «giudizio di conformità», il quale diverga dal criterio o dal parametro che governa una certa valutazione tecnica, non conferma necessariamente l'assunto della pratica.

In effetti, la giurisprudenza sembra auto-attribuirsi una verifica di 'rispondenza' (potrebbe quasi dirsi: di 'legittimità') su un'operazione che resta inevitabilmente connotata da margini di opinabilità in tutte le sue scansioni⁷; e questa impressione non sembra destinata a cambiare neanche nel caso in cui si affermi, come può talvolta verificarsi nella giurisprudenza, che oggetto dell'attestazione «non è il risultato, ma la rispondenza dell'accertamento ad un protocollo o ad una prassi riconosciuta»⁸. Quest'ultima formula, infatti, non al-

⁵ Cass., Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 7879.

⁶ Né abbia mancato talvolta di escludere il rilievo penale di quei procedimenti valutativi che vengano svolti coerentemente con la disciplina tecnica di riferimento, anche se il risultato non sia «condivisibile»: si cfr. ad esempio, Cass., Sez. V, 99/7655; nel senso invece che il pubblico ufficiale, nelle ipotesi in esame, esprimerebbe un vero e proprio giudizio, tra le altre, Cass., Sez. III, 3 maggio 2018, n. 18890; in giurisprudenza si è pure affermato che il giudizio di rispondenza dell'intervento edilizio ad oggettivi e preesistenti criteri normativi «trascende rispetto alla categoria "valutazione" per accedere, stante appunto, la spendita per la sua espressione di una opzione caratterizzata dalla discrezionalità tecnica, alla diversa categoria della verifica oggettiva»: Cass., Sez. III, 17 maggio 2017, n. 57108.

⁷ Compresa quelle che attengono alla 'messa in relazione' della situazione fattuale con il suo parametro di riferimento, non diversamente, *mutatis mutandis*, da quanto accade nella costruzione di un 'caso giuridico' (per il rapporto che intercorre tra l'accertamento del fatto concreto e la valutazione della sua rilevanza giuridica, la letteratura è naturalmente sterminata: si cfr. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, Padova, 1964, 132-133; CAMMARATA, *Il significato e la funzione del «fatto» nell'esperienza giuridica*, in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963, 247 ss.; IRTI, *Rilevanza giuridica*, in *Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano, 1984, 4 ss.; PUGLIATTI, *Conoscenza e diritto*, Milano, 1961, spec. 126); che abbia un carattere "discrezionale" anche la stessa operazione di ricostruzione del 'fatto' è ampiamente illustrato dall'analisi di HRUSCHKA, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, Bologna, 2009, 25 ss., 33 ss., su cui può vedersi anche DI GIOVINE, *Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo? Spunti di riflessione in materia penale*, cit., 273-274.

⁸ Si cfr., tra le altre, Cass., Sez. V, 99/7655; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018, n. 46239.

lontana il rischio del ‘travestimento verbale’ o, per meglio dire, del velo alzato per celare, appunto, non ‘fatti’ ma giudizi di valore.

Lo schema giurisprudenziale, nel richiamare l’idea di «un giudizio di conformità», con riferimento poi a parametri determinati (normativamente fissati o tecnicamente «indiscutibili»), contiene dunque elementi di ambiguità, che consentono a nostro avviso di mostrare, al contrario di quanto suggerito, come incerto o “fluido” sia, nella casistica che esamineremo, anche per il ricorso alla figura del “falso implicito”⁹, il collegamento ai «fatti» dei quali l’atto sia destinato a provare la verità, cui la norma incriminatrice fa invece espresso riferimento.

A ben vedere, una cosa è il ‘fatto’, un’altra, con ogni evidenza, la ‘valutazione’¹⁰; ed il percorso concepito per favorirne il riavvicinamento, almeno rispetto all’art. 479 c.p., si rivela molto più tortuoso, nella prospettiva di maggior rigore che dovrebbe caratterizzare l’interpretazione delle norme penali¹¹, di quanto possano suggerire le massime giurisprudenziali.

Nella pratica, del resto, il rilievo degli enunciati valutativi finisce con l’affermarsi non soltanto nei casi in cui la valutazione tecnica assuma evidenti contenuti di irragionevolezza, ove certo si pone con urgenza la necessità di comprendere i termini, se vi sono, della più corretta qualificazione penalistica ovvero di una adeguata riflessione sul terreno della ‘riforma’.

L’ipotesi del “falso valutativo”, in effetti, si forma assai spesso, in specie (ma non solo) ai livelli della giurisdizione inferiore, pure in casi molto più problematici, dove stabilire con nettezza i confini del penalmente rilevante è assai difficile¹².

⁹ Per un esame critico della figura, che sarà vagliata nel capitolo III, si veda BARTOLI, *Il falso per omissione e il falso c.d. implicito tra legalità ed esigenze di giustizia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 521.

¹⁰ Nettissimo TARUFFO, voce *Prova giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, Milano, 2007, 1023.

¹¹ Sul punto, da una prospettiva generale, VELLUZZI, *Due (breve) note sul giudice penale e l’interpretazione*, in *Criminalia*, 2012, 305 ss.

¹² Qui, il rinvio a contesti dominati da criteri e parametri (ritenuti) «indiscussi o indiscutibili», cui fa la pratica, e dunque a scienze ‘esatte’ o comunque connotate da margini ridottissimi (se non teoricamente inesistenti) di opinabilità, secondo quel che si vedrà, è molto meno comprensibile e risolutivo di quanto possa suggerire la formula giurisprudenziale. Questo profilo, con riferimento all’imprecisione del ‘parametro’, è sottolineato da BARTOLI, *Le falsità ideologiche*, in PELISSERO-BARTOLI, *Reati contro la fede pubblica*, in PALAZZO-PALIERO, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2011, 259 ss. Si cfr., inoltre, discutendo della distinzione tra valutazioni e accertamenti tecnici, CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2018, 489, che bolla come ‘discutibile’ la possibilità di contrapporre scienze esatte e scienze inesatte, sì che la sopradetta distinzione andrebbe considerata come soltanto tendenziale.

Sul rischio di affidarsi a quel «scholastic bias», prodotto di quella impostazione che «promuove a verità della pratica scientifica una norma di tale pratica ricavata *ex post* dalla pratica scientifica compiuta» dimenticando tuttavia il carattere realmente non univoco che informa il

Questo profilo, secondo quel che si dirà nel corso dell'indagine, si coglie pienamente, ad esempio, nell'analisi di quella giurisprudenza formatasi con riferimento al rilievo di giudizi in materia edilizia, paesaggistica o ambientale o di talune ipotesi nel caso di attività medica.

Qui davvero si manifesta il rischio che ai casi certamente previsti dal legislatore si affianchi una figura nuova, la cui compiuta e unitaria disamina non sembra, in effetti, sia stata ancora affrontata¹³.

Un conto, infatti, è assumere, seppure nell'ambito di un procedimento valutativo, la rilevanza penale di una falsa attestazione concernente attività (in realtà mai compiute) ovvero elementi di fatto (in realtà diversi da quelli dichiarati); altro è ritenere che l'inosservanza di parametri predeterminati equivalga senz'altro ad una falsa descrizione di una situazione di fatto (anche solo implicitamente), finendo talvolta, come la giurisprudenza è sembrata ammettere in più di qualche caso, per ritenere che pure il giudizio di conformità in sé, anche a prescindere dalla situazione di fatto medesima, possa acquisire rilievo alla luce della norma incriminatrice in esame, in definitiva come 'falsa interpretazione' della normativa di riferimento per determinate attività (in particolare, di quelle che richiedono l'emissione di determinati provvedimenti o di autorizzazioni amministrative, per il rilievo che sull'applicazione della norma incriminatrice in esame possono avere concetti come quelli di 'prossimità' tra determinati fondi o di 'contiguità' e, in definitiva, la loro interpretazione)¹⁴.

Queste ipotesi, in effetti, specie quelle in cui si finisce con il far questione dei termini in cui debba trovare applicazione il parametro di riferimento, ci sembrano diverse tra loro e difficilmente assimilabili.

Intanto va considerato, secondo quanto si vedrà ampiamente nel corso del lavoro, che, nel fare rinvio ai 'parametri', si finisce con il dare rilievo, nella costruzione dell'illecito penale incentrato sulla 'falsità', ad elementi valutativi, se non propriamente normativi.

Nei termini proposti dalla giurisprudenza, infatti, la norma in questione, nell'incriminare il 'falso', si attiverebbe anche per il caso di enunciati dei quali può predicarsi la "verità" o la "falsità" – se vuol seguirsi l'impostazione della

compimento di tale attività: BOURDIEU, *Il mestiere di scienziato. Corso al Collège de France 2000-2001*, Milano, 2003, 54; per ulteriori riflessioni sul punto si cfr. pure PINTO, *Valutare e punire*, Napoli, 2012, 7 ss., 174 ss.

¹³ L'anticipazione da parte della giurisprudenza di nuovi contenuti normativi, con particolare riguardo ai problemi teorici e applicativi connessi al fenomeno della "successione" tra norma di produzione giurisprudenziale e norma di produzione legislativa, è stata di recente analizzata da GARGANI, *La punizione del fatto non ancora previsto dalla legge come reato. Dinamiche della tipicità tra diritto vivente e principi di garanzia*, in DE FRANCESCO-GARGANI, *Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche*, Milano, 2017, 263 ss.

¹⁴ Per una sintesi di questo indirizzo giurisprudenziale, si veda Cass., Sez. V, ord. 8 marzo 2019, n. 10304.

pratica – soltanto attraverso l'immissione di 'referenti', diversi dalla sola realtà naturalistica, il cui collegamento con la norma incriminatrice finisce con l'essere – a ben guardare – nelle mani dell'interprete, secondo coefficienti ed estensioni variabili, ma in ogni caso, con tutta evidenza, non compiutamente predeterminati dal legislatore ed oltre – ci sembra di poterne scorgere almeno il rischio – il limite della sola «specificazione in senso tecnico».

Va da sé che questa evoluzione porta a chiedersi, nell'impossibilità di svolgere una verifica cognitiva semplice (come invece accade ordinariamente nel caso dell'elemento descrittivo), quale sarebbe poi lo scostamento produttivo di (o "equivalente" ad) un'alterazione (o falsa descrizione) della situazione di fatto presupposta (occorre che la valutazione sia radicalmente irragionevole oppure è sufficiente una semplice divergenza dai parametri?); inoltre, se tale consuntivo non si risolve in realtà nella creazione *ex post*, da parte del giudice, della regola per il singolo caso.

Là dove, infine, si ammetta la rilevanza del giudizio di conformità in sé e per sé, anche quando la rappresentazione non segni 'infedeltà' ed anzi sia coerente con la realtà, secondo un indirizzo che si è pure non senza contrasti affacciato¹⁵, il rilievo della valutazione in quanto tale ci sembra conclamato.

È chiaro che in queste ipotesi, invece di confermarsi, il preteso nesso inscindibile tra il fatto e la valutazione, su cui la giurisprudenza fonda la stessa rilevanza del falso 'per inosservanza', entra palesemente in crisi; con esiti che, sia sul piano del rispetto della 'forma' del reato, sia su quello della sua dimensione offensiva (propriamente ricostruita), potrebbero risultare in netto contrasto con la figura – la 'falsa attestazione di fatti' – descritta dal legislatore.

2. Le valutazioni tra «esegesi e dogmatica» del falso

Va detto che, nei termini in cui è stata proposta, l'analisi della figura elaborata dalla giurisprudenza finisce con l'aprire a profili di ordine indubbiamente generale, soltanto alla luce dei quali è possibile apprezzarne sino in fondo le criticità.

Nell'implicare che si guardi in definitiva ai rapporti tra fatto e valore, l'esame della figura giurisprudenziale del "falso valutativo" per inosservanza – se così può dirsi – offre effettivamente un paesaggio diramato, cui è possibile ac-

¹⁵ Si veda il provvedimento del Presidente aggiunto della Corte di cassazione emesso il 10 maggio 2019 (disponibile sul sito internet della Corte) con il quale sono stati restituiti gli atti alla V sezione che, con ordinanza 8 marzo 2019, n. 10304, aveva rimesso la questione interpretativa alle Sezioni Unite (sul punto, si rinvia al par. 3 del presente capitolo e, soprattutto, al par. 5 del cap. II).

costare, alle indagini in senso stretto esegetiche, prospettive di schietto contenuto dogmatico-ricostruttivo.

Questo 'respiro', peraltro, non deve stupire.

A dispetto della tradizionale stabilità dell'impianto di fondo, mai realmente violato (con l'eccezione soltanto delle più recenti novelle¹⁶) dagli interventi legislativi di riforma (o, forse, proprio in ragione di ciò)¹⁷, la famiglia dei 'falsi', o delle 'falsità', documentali¹⁸, rappresenta da sempre uno dei punti di emersione delle correnti profonde che muovono la realtà giuridico-penale.

Quasi come una "talpa hegeliana", la prassi vivace e problematica dei reati di 'falso' scava canali nei quali confluiscono esigenze di tutela o istanze di razionalizzazione e modernizzazione: indirizzi e 'spiriti' profondi e in qualche misura definibili – appunto – 'storici', che occorre poi (tentare di) ricondurre al 'sistema' mediante sviluppi i quali non hanno mai mancato di generare confronti tra visioni più formali ed altre letture, invece, maggiormente attente ad ancorare l'atto interpretativo agli orientamenti generali di concretezza e ragionevolezza; indirizzi, del resto, imposti anzi tutto dalla Carta fondamentale e, secondo le più recenti evoluzioni, anche dall'integrazione del nostro ordinamento nei sistemi internazionali e sovranazionali¹⁹.

¹⁶ Per un'analisi dell'intervento recato con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha abrogato gli artt. 485 (*Falsità in scrittura privata*) e 486 (*Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato*) c.p., può vedersi PREZIOSI, *I delitti contro la fede pubblica*, in FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2019, 646-650.

¹⁷ Nel senso che quello delle falsità è il solo titolo a non aver subito modifiche tali da incidere sulla collocazione sistematica o sul volto delle principali figure di reato, si veda RAMPIONI, *Teoria del falso e bene giuridico*, in RAMACCI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, vol. X, Milano, 2013, 3-4; si cfr. pure PELISSERO, *Nota introduttiva*, in PELISSERO-BARTOLI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, cit., 4, con l'indicazione delle principali linee e finalità d'intervento sulla classe dei 'falsi' in generale: a) deflazione, realizzata mediante da un lato l'estensione delle ipotesi di perseguibilità a querela, dall'altro attraverso interventi di depenalizzazione (tra i quali possono rientrare anche quelli attuati con il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha – come detto – abrogato tanto la falsità in scrittura privata quanto la falsità in foglio firmato in bianco che abbia ad oggetto un atto privato; va da sé che queste scelte in particolare del legislatore assumono un particolare rilievo sistematico, perché viene accentuata la dimensione pubblicistica della tutela); b) adeguamento alle nuove tecnologie e all'introduzione dell'euro; c) ingresso della responsabilità da reato dell'ente; d) «politiche securitarie» che hanno inasprito in particolare la disciplina delle falsità personali.

¹⁸ Questa seconda locuzione è preferita da alcuni Autori e più in generale dalle trattazioni classiche (cfr. GRISPIGNI, *Diritto penale italiano*, vol. II. *La fattispecie oggettiva*, Milano, 1947, 170; nel senso invece della piena fungibilità, MIRTO, *La falsità in atti*, Milano, 1955, 33 ss.; DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, XVI, Milano, 1967, 560 ss.).

¹⁹ FIORE, *Il contributo della giurisprudenza costituzionale all'evoluzione del principio di offensività*, in VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 91 ss.; DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in STILE-MANACORDA-MONGILLO, *I principi fondamentali del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali*, Napoli, 2015, 199 ss.

Il carattere 'sistemico' dei problemi 'generali' delle falsità, d'altronde, si spiega in ragione della diffusa presenza di questa modalità di lesione nella struttura della 'parte speciale', sia pure con differenze di accenti (come si dirà più avanti), che può agevolare la rapidità nella trasmissione di soluzioni interpretative, le quali non restano dunque necessariamente circoscritte alla singola norma incriminatrice specificamente interessata; proiettandosi (talvolta) in via immediata nel sistema ed anzi nella dimensione generale²⁰.

Si pensi, volendo offrire qualche esemplificazione anzi tutto sul versante oggettivo della fattispecie, alle concezioni sostanziali e realistiche dell'illecito penale²¹ (ma nella prospettiva in particolare coltivata dalla dottrina italiana, sollecitata anzi tutto dall'esigenza di garantire letture critiche capaci di "gestire" l'"astrattezza" del bene 'fede pubblica'²², per evitare 'esautoramenti' dei

Con parole limpidissime la dottrina in passato osservava come il contrasto tra giurisprudenza e dottrina mai fosse così vivo come nel campo delle norme incriminatrici del falso, nel cui panorama interpretativo e applicativo si stagliavano a giudizio dell'Autore da un lato posizioni formali-conservatrici, ove sembra dimenticata l'esigenza di adeguare l'interpretazione alla realtà sociale, dall'altro gli sforzi di liberare la 'realtà' del falso dalle sbarre della logica formale per essere così «(...) posta a contatto con gli interessi che bollono sotto la «squama» letterale della norma»: BETTIOL, *Ancora in tema di falsità ideologica*, in *Arch. pen.*, fasc. VII-VIII, 1961 e in *Scritti giuridici*, II, Padova, 1966, 961.

²⁰ Si cfr. l'opera classica di CARNELUTTI, *Teoria del falso*, cit., spec. VI ove si avverte che la teoria proposta nel lavoro, se deve intendersi come 'particolare' con riguardo al reato in genere, rispetto al reato di falso si pone invece come una teoria complessiva (se non 'universale'), che concerne dunque più il genere che non le singole specie «(...) onde vi si delineano piuttosto i caratteri generici del falso che i caratteri specifici tra le sue varietà».

²¹ La stessa categoria del reato plurioffensivo – com'è noto – è stata scientificamente precisata con riferimento alla materia della falsità, per concludere nel senso che l'oggetto dell'offesa e della tutela penale non andrebbe limitato alla sola fede pubblica perché a questa deve aggiungersi l'interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e nella veridicità dei mezzi probatori: ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, II, Milano, 2008, 72; ID., *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in *Studi in memoria di A. Rocco*, Milano, 1952, I, 104 (per una sintesi delle possibili critiche che possono muoversi a questa concezione: DE MARSICO, voce *Falsità in atti*, cit., 562 ss.).

²² Le diffidenze nei confronti del concetto di 'fede pubblica' sono molto risalenti; l'idea, ad esempio, che debba prescindersi da tale concetto, perché inidoneo a fornire significative direttrici interpretative, trova addirittura una radice, sia pure in un diverso contesto normativo, in CARMIGNANI, *Elementi di diritto criminale*, II, Napoli, 1850, § 1192, il quale affermava che «la violazione della fede pubblica non forma per sé stessa un genere di delinquenza, ma piuttosto una qualificazione di delitto». Inoltre v. LISZT, *Die falsche Aussage*, Graz, 1877, 10 secondo il quale le modalità di aggressione rappresentano l'unico elemento qualificante di tutta la classe dei reati di falso; così come, al proposito, è noto l'esordio "polemico" di CARNELUTTI, nella sua *Teoria del falso*, cit., 3: «(...) la mia indagine non ha niente a che fare con la ricerca, cara ai cultori del diritto penale o almeno a gran parte di essi, intorno al c.d. bene giuridico offeso o minacciato dal falso e tutelato dalle norme che lo puniscono, il quale sia la fede pubblica, la certezza delle relazioni giuridiche, la prova, o simili. Non mi occupo di questo lato della questione perché lo reputo vano e infecondo».

principi che governano la struttura fondamentale del reato²³) e, di qui, all'elaborazione di figure preordinate a rendere viva e concreta la dimensione dell'offesa (il riferimento – va da sé – è alle costruzioni del falso 'innocuo', 'inutile' o 'impossibile'²⁴); inoltre, alla delicata tessitura dei rapporti tra settori del-

Quanto poi al carattere astratto della «fede pubblica», si tratta di un rilievo diventato quasi un *topos* della letteratura penalistica; per una sintesi può vedersi PADOVANI-STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 1991, 53: «Nei delitti contro la “fede pubblica” (...), risulta assolutamente dominante una tutela astratta dell'efficacia probatoria attribuita all'atto, prescindendo da qualsiasi considerazione del suo concreto inserimento nella dinamica delle relazioni sociali»; inoltre, COCCO, *Il falso bene giuridico della fede pubblica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 68 ss.

In generale, sulla crisi del concetto di «fede pubblica» quale bene giuridico unitario in grado di esprimere un concetto ed un interesse comuni alle diverse forme di falso contenute sotto il titolo VII, tra gli altri, MALINVERNI, *Fede pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 70 ss.; mette in rilievo come la fede pubblica «(...) malgrado i contrasti antichi ed incessanti cui dà luogo, non cessa di essere, nel nostro tema, il mozzo cui convergono di solito i raggi della ruota» DE MARSICO, *Falsità in atti*, cit., 560 ss.; l'impressione, d'altro canto, che la 'fede pubblica' rappresentasse al più un concetto di comodo, utile a raggruppare, ma senza ulteriori capacità euristiche, specie ai fini della ricostruzione di rilevantissimi nodi disciplinari, era già coeva all'entrata in vigore del codice Rocco: si cfr. DELITALA, *Concorso di norme o concorso di reati*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 106 ss. (cfr. pure, del medesimo Autore, *Contraffazione di marchio e frode in commercio*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, 259, ove si osserva come le diverse ipotesi delittuose, raccolte sotto il titolo dedicato alle falsità, non siano contraddistinte da un comune oggetto giuridico di categoria – tanto generico quanto sostanzialmente inafferrabile – ma piuttosto dall'essere tipizzate secondo identiche modalità di aggressione).

Sul bene giuridico in questione, anche in una prospettiva storica, si vedano pure GRANDE, *Falsità in atti*, in *Dig. disc. pen.*, V, Torino, 1991, soprattutto 54-57; DINACCI, *Bene giuridico e dolo nelle falsità documentali*, in DINACCI-LATAGLIATA-MAZZA (a cura di), *Riflessioni ed esperienze sui profili oggettivi e soggettivi delle falsità documentali*, Padova, 1986, 28; MIRTO, *La falsità in atti*, cit., 71 ss.; NAPPI, *Falso e legge penale*, Milano, 1989, 21 ss.; MEZZETTI, *La condotta nelle fattispecie pertinenti al falso documentale*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, Padova, 2011, 257 ss.

²³ Sugli elementi che, nel passaggio dalla struttura descrittiva alla struttura teleologica del reato, descrivono la divaricazione della dottrina tedesca e di quella italiana, con particolare riguardo proprio al principio di offensività, può leggersi FIORELLA, *Lo sviluppo in Italia, nel '900, delle fondamentali categorie del diritto penale alla luce delle influenze della dottrina tedesca*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 6/2015, 187 ss.; inoltre, per un recente riesame delle posizioni, MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 129 ss., 209 ss.; con riferimento alla specifica materia, resta fondamentale FIORE, *Il falso autorizzato non punibile*, in *Arch. pen.*, 1960, n. 78.

²⁴ Come accennato nel testo, la più rilevante concretizzazione degli sforzi di riempire le fattispecie di falso di contenuti sostanziali è rappresentata dall'elaborazione delle figure di falso innocuo, inutile o grossolano. Il richiamo a tali categorie ha indotto la dottrina ad affermare che il terreno delle falsità documentali si staglia a buon diritto come uno dei settori ove l'esigenza del rispetto del principio di stretta offensività è maggiormente sentita; in tal senso si cfr. MANTOVANI, *Il principio di offensività nello schema di delega legislativa per un nuovo codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 313 ss.; inoltre per ulteriori considerazioni di carattere generale BRICOLA, *Il problema del falso consentito*, in *Arch. pen.*, 1959, 273 ss.; NEPPI MODONA, *Falso per*

l'ordinamento, ancora oggi foriera di grandi difficoltà²⁵, che discendono dall'esigenza di ricostruire il contenuto del potere di certificazione²⁶ e, accanto

occultamento e reato impossibile, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 1305 ss.; sulle figure considerate PREZIOSI, *Falso innocuo e falso consentito: spunti problematici sul bene protetto*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 145 ss.; GIACONA, *Appunti in tema di falso c.d. grossolano, innocuo ed inutile*, in *Foro it.*, 1993, II, 491 ss.; ID., *Appunti in tema di falso c.d. consentito*, in *Foro it.*, 1993, II, 436 ss. e, più di recente, sulle tipologie di «falso inoffensivo», *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007, 37 ss.; più di recente, LEONCINI, *Le figure di falso non punibile*, in RAMACCI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, cit., 73 ss.

Quanto in particolare alla figura del c.d. falso innocuo, sulla quale pure si tornerà più avanti per quanto d'interesse ai fini della presente indagine, è sufficiente soltanto ricordare come sulla premessa che detta figura debba ritenersi integrata ogni qual volta la condotta non possa incidere, neanche minimamente, sugli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la giurisprudenza in particolare abbia valorizzato l'efficacia probatoria del documento, con riferimento, tra gli altri, al documento (assolutamente) privo di valenza probatoria (si cfr., per esempio, Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2017, n. 57521; Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 28599) e più in generale abbia fatto riferimento alla circostanza che «l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto» (in questi termini, enunciando comunque un principio consolidato, Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 46505). Osserva invece che la figura del falso innocuo non trova comunque un particolare riconoscimento nella giurisprudenza RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 117, al pari dell'altra categoria, quella del falso inutile.

²⁵ È senz'altro una delle ragioni che da sempre conduce gli Autori, i quali hanno affrontato il capitolo della falsità, a segnalare il carattere di materia particolarmente impegnativa (è una *communis opinio*, frequentemente richiamata in apertura anche delle più celebri riflessioni in materia: tra gli altri, BETTIOL, *Ancora in tema di falsità ideologica*, cit., 959 e MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., 1), per come si dirà anche più avanti; dovendo in particolare osservare come nell'analisi di molte delle fattispecie si concentri una pluralità di relazioni tra discipline non sempre soltanto biunivoche: si pensi ad esempio al delitto di falso ideologico in atto pubblico ove non si tratta soltanto di verificare i rapporti tra il diritto penale e la disciplina amministrativa perché occorre tenere presente anche la disciplina del codice civile.

Secondo alcuni, talune difficoltà rimontano persino alle scelte del legislatore; osserva ad esempio GIANNINI, voce *Certezza pubblica*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 787, come (a suo giudizio) nel parlare di atti a 'fede privilegiata' il codice penale avrebbe favorito un equivoco, e cioè che esista una "fede comune", propria di ogni atto di pubblica autorità e distinta dalla prima che contraddistinguerebbe invece atti di certezza "assoluta": «L'equivoco deriva anche dal codice penale, che annovera tra i reati contro la fede pubblica il falso materiale e ideologico del provvedimento amministrativo, e anzi di un «atto pubblico», che viene ignobilmente confuso con l'atto della pubblica autorità».

²⁶ Si cfr. CATENACCI, *Criteri "ontologici" e criteri "normativi" nella distinzione fra falso materiale e falso ideologico: cenni storico-sistematici*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 230 ss.; 237 ss.; in generale, FIORELLA, voce *Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 547 ove si osserva che il potere certificativo attribuisce al soggetto che ne è il titolare il potere di imprimere all'atto uno specifico valore probatorio, con diversa dimensione ed entità; nel senso che esso viene in rilievo con riferimento non solo ai casi di atto pubblico c.d. fidefacente ma anche a quelli in cui comunque, nell'esercizio di una mansione di carattere pubblicistico, si attestano fatti con peculiare efficacia di prova (si cfr. pure più avanti, cap. III).

ad esso, la destinazione probatoria dell'esposizione proveniente dal pubblico agente, dovendo più in generale raccordare alla legge penale un'ampia congerie di discipline (amministrative, civili, sostanziali e processuali) talvolta convergenti caoticamente sulla medesima materia.

Si ricordi, per altro verso, il tema dell'oggetto del dolo, con riguardo – va da sé – alla coscienza dell'offesa, se non proprio dello specifico disvalore penalistico del fatto.

Pure significative di questa proiezione verso il 'generale' dei delitti di falso sono, infine, le riflessioni scientifiche sull'accertamento, quale capitolo a lungo rimasto all'ombra delle analisi sull'elemento psicologico, per la prevalenza accordata alle indagini relative alla struttura e all'oggetto dell'elemento medesimo; ma poi affermatosi quale profilo cruciale della prospettiva sostanzialistica, anche per contrastare la tendenza della pratica a seguire, più o meno esplicitamente, la comoda via del "*dolus in re ipsa*" (cioè la semplificazione probatoria per cui l'effettivo atteggiamento doloso sarebbe insito nell'atto della falsificazione), secondo un percorso frequentemente imboccato proprio nella ricostruzione dell'elemento soggettivo, tra gli altri, del reato che interessa la presente indagine²⁷.

È, forse, anche per questi motivi che i 'falsi' a lungo sono apparsi all'interprete come una disciplina tormentata da difficoltà ed incertezze interpretative; la cui trama «sottile e intricata» – espressa talvolta attraverso efficacissime e celeberrime metafore – ha in qualche caso persino condotto a concludere per la fallibilità di qualsiasi sforzo che voglia contenere tutto il fenomeno entro un comune e stabile inquadramento teorico²⁸.

²⁷ BRICOLA, *Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e di accertamento del dolo*, Milano, 1960, spec. 145 (con la fondamentale puntualizzazione che «(...) l'insufficienza del dolo non è più da ricollegarsi al *dolus in re ipsa*, ma ad una insufficienza dei limiti di tutela impliciti nella fattispecie»); recentemente DEMURO, *Il dolo. II L'accertamento*, Milano, 2010, 345 ss. (con l'interessante osservazione, di cui si dirà anche più avanti nel corso del lavoro, che se certamente può ritenersi ormai diffuso il rifiuto 'generalizzato' della semplificazione probatoria, non mancano però elaborazioni di un «dolo per equivalente», attraverso dunque lo schema del 'dolo eventuale', quale "coperta" utile ad estendere l'applicazione della norma incriminatrice nei casi in cui risalti un difetto di controllo, se non addirittura un atteggiamento di semplice leggerezza); PIERDONATI, *Dolo e accertamento nelle fattispecie c.d. "pregnanti"*, Napoli, 2012, 48 ss.; 219 ss.; SERENI, *Il dolo nelle falsità documentali*, in RAMACCI (a cura di), *Le falsità documentali*, cit., 323 ss.; PADOVANI, *La coscienza dell'offesa nel dolo del falso: un requisito ad pompam?*, in *Cass. pen.*, 1981, 1542 ss.; CONTI, *Dolo e immutatio veri nel falso in atto pubblico*, in *Giur. it.*, 1955, II, 305.

²⁸ Si ricorderà come, con espressione davvero icastica, la 'pubblica fede' venne paragonata a quegli animali marini che da lontano seducono lo sguardo per la loro fosforescenza ma che, tuttavia, presi in mano si sciolgono in una massa gelatinosa: V. LISZT, *Die falsche Aussage vor Gericht oder öffentlicher Behörde*, cit., 10. In seguito anche il nostro Antolisei affermò che «Considerata una sfiga, può, a nostro avviso, rassomigliarsi ad un fascio di ortiche», ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, cit., 56. Ad una «fata morgana (...) che attrae con le sue fanta-

Le asperità che s'incontrano nell'esame di questa materia, d'altronde, vanno anche valutate pesando i 'rischi' che possono produrre indirizzi talvolta ondivaghi e comunque i tempi delle necessarie sedimentazioni giurisprudenziali, in ragione non solo della frequenza notevole che caratterizza l'applicazione di tali norme incriminatrici ma soprattutto, secondo quanto già accennato, per la severità delle pene previste.

Com'è stato giustamente osservato, «i procedimenti per falso rappresentano una quantità numericamente apprezzabile in termini assoluti nelle pur elevate pendenze dei nostri Tribunali»²⁹, sebbene la stessa natura (strumentale) di tali delitti generalmente comporti che le relative contestazioni si trovino, nella maggior parte dei casi, "incastonate" in più ampie ed articolate vicende giudiziarie.

Né, d'altronde, deve dimenticarsi come il rilievo pubblicistico della 'categoria' nella quale è inserita la fattispecie di falso ideologico, per l'impostazione particolarmente rigorosa concepita dal legislatore del '30, da cui discendono minacce sanzionatorie molto marcate (e del resto confermate dalle significative cornici edittali), non consenta, almeno nell'ipotesi del fatto commesso dal soggetto che versi nella qualifica pubblicistica, di ricorrere ai 'temperamenti' e alle 'selezioni' ammessi (oggi in misura crescente) attraverso gli istituti della depenalizzazione c.d. in concreto³⁰; e ciò, nonostante l'indole della materia in

stiche apparenze, ma subito sfugge a chi cerchi di afferrarla», paragona la materia delle falsità MALINVERNI, *Teoria del falso documentale*, cit., 1; si cfr. pure RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, cit., 1, il quale, proprio all'inizio di tale volume in particolare dedicato alla individuazione dei criteri 'normativi' di riconoscimento della falsità ideologica, nota come nella maggior parte delle opere accanto alle indicazioni programmatiche relative allo sviluppo delle diverse indagini sia frequente l'avvertenza al lettore che la materia è tra le più difficili e problematiche di tutta la parte speciale; nei medesimi termini anche PELISSERO, *Nota introduttiva*, in PELISSERO-BARTOLI (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, cit., 1. Per un recente censimento delle 'figure' e delle immagini con le quali viene rappresentata la complessità della nostra materia, si cfr. FIORELLI, *La declaratoria di immutatio veri nel processo penale*, Torino, 2018, 1-2. Espressioni analoghe non mancano anche nella più tradizionale letteratura tedesca: di un «garbuglio quasi impenetrabile» parla infatti MEZGER, *Strafrecht. Besonderer Teil*, München, 1949, 187.

²⁹S. FIORE, *Ratio della tutela e oggetto dell'aggressione nella sistematica dei reati di falso*, Napoli, 2001, 1. Analogamente, in corrispondenza con l'accresciuto controllo di legalità sull'economia, pure per il delitto di false comunicazioni sociali, storicamente valorizzato com'è noto dall'Autorità giudiziaria anche in funzione di fattispecie-sentinella.

³⁰Depenalizzazione che, com'è noto, punta in via immediata alla deflazione processuale (estendendo le ipotesi di procedibilità a querela, introducendo in via generale la clausola della irrilevanza penale del fatto o valorizzando le condotte che eliminano le conseguenze pregiudizievoli o che assicurano il risarcimento del danno cagionato attraverso il reato) e che, in definitiva, affida la 'riduzione' del penalmente rilevante a congegni che attendono l'intervento in particolare dell'operatore giuridico. Si vedano, GULLO, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in QUATTROCOLO (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare*

realtà si presti indubbiamente a raccogliere invece, nell'infinita varietà di casi, anche ipotesi di rilievo o livello (sostanzialmente) bagatellare³¹.

Con la conseguenza che possono anzi realizzarsi esiti, magari coerenti con l'originaria concezione che aveva ispirato l'organizzazione della parte speciale secondo il criterio della 'progressione discendente', ma che oggi risultano addirittura "paradossali": come quando deve riconoscersi, in definitiva, la maggiore resistenza al trascorrere del tempo dei reati di falso ideologico rispetto ad altre ipotesi delittuose esposte invece agli effetti della prescrizione³². Si vedrà che anche queste 'asimmetrie' potrebbero giocare un ruolo nel favorire la

tenuità del fatto, Torino, 2015, 6; CHIAVARIO, *L'espansione dell'istituto della "tenuità del fatto": frammenti di riflessione su alcuni aspetti chiaroscurali*, *ivi*, 235-236; TRIGGIANI (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014, *passim*; PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1693 ss.; SELVAGGI, *La depenalizzazione e le altre politiche deflative nelle più recenti iniziative di riforma (con particolare riferimento alle novità introdotte dalla l. 28 aprile 2014, n. 67)*, in *Arch. pen.*, 2014, 417 ss.

³¹ Va certamente osservato come all'opportunità di un tale sviluppo, che dunque ipotizzi (almeno in parte) la 'non punibilità', nelle diverse forme in cui può manifestarsi, come una valvola di decompressione e, in un certo senso, (anche) quale inevitabile rovescio del tratto ipertrofico che connota ancora l'attuale legislazione penale, dovrebbe comunque accompagnarsi la cura nel valorizzare gli interessi oggetto della tutela penale. In modo che, detto altrimenti, il fattore o la situazione che escluda la punibilità, lungi dall'essere enucleato soltanto per l'esigenza di "dare respiro" al sistema (il che indubbiamente favorirebbe il rischio di una vera e propria «perdita di legittimazione» del diritto penale) non risulti del tutto estrinseco alla sfera di tutela in rapporto alla quale è stata posta la norma incriminatrice. In questa prospettiva però, dovendo fare riferimento alle cornici edittali e quindi alle valutazioni in astratto, sarebbe stato forse più opportuno individuare la soglia di riferimento, piuttosto che con riguardo alla gravità massima, guardando ai minimi di pena, ove in effetti sembrerebbero raccogliersi i sotto-tipi di illecito esiguo. Più in generale, ci sembra comunque condivisibile l'opinione di chi ritiene che sarebbe più ragionevole collegare gli istituti della selezione punitiva non tanto alla valutazione astratta ma piuttosto al fatto concreto: si cfr. sul punto PULITANÒ, *Selezione punitiva tra diritto e processo*, in DE FRANCESCO-GARGANI, *Evoluzione e involuzioni delle categorie penalistiche*, cit., 242, il quale peraltro ricorda che il riferimento alla gravità del fatto in concreto fu assunto, ad esempio, dal legislatore del '30 per la disciplina della sospensione condizionale della pena.

³² Questo profilo, come si vedrà, ha uno specifico rilievo, ad avviso di chi scrive, per la comprensione delle ragioni che possono aver condotto la giurisprudenza a ricondurre in particolare nell'alveo dell'art. 479 c.p. gli enunciati valutativi, di cui si assume l'invalidità, per l'accertamento di un rapporto illecito sottostante la cui punibilità può essere sterilizzata dall'intervenuto decorso del tempo necessario a prescrivere. Può accadere infatti che il carattere strumentale del falso in generale si specifichi, nel caso delle falsità ideologiche in atto pubblico, nella esigenza di passare attraverso la falsa attestazione per giungere poi alla strumentalizzazione della funzione tipica del reato di abuso di ufficio. Si prospetta così una vicenda criminosa sostanzialmente unitaria, che potrebbe poi contribuire a spiegare alcune scelte della giurisprudenza. Questo porterebbe allora a "puntare", sia pure a costo di applicazioni pericolosamente vicine all'estensione analogica, sul reato strumentale che tuttavia, in ragione del particolare rigore che ha ispirato il legislatore dell'epoca, rimarrebbe in piedi a differenza di altre ipotesi di reato.

tendenza della giurisprudenza verso letture formalistiche o interpretazioni 'creative', volte a salvaguardare, in questa prospettiva, le eventuali contestazioni di falso (quando abbiano ad oggetto enunciati sostanzialmente valutativi).

3. *Gli itinerari formativi della 'figura giurisprudenziale'*

Nell'accostarsi correttamente al problema oggetto della presente indagine, va poi tenuto presente che il "falso valutativo" per l'inosservanza di parametri, quale 'figura giurisprudenziale', rappresenta lo stadio attuale di un'elaborazione che, nel tempo, ha mostrato come la rilevanza delle valutazioni possa essere esaminata da angolature e con sensibilità fondamentalmente diverse³³.

Di questi sviluppi si dirà nel prosieguo dell'indagine.

Qui basti osservare anzi tutto, solo per anticipare gli snodi salienti, come siano ormai lontani i tempi in cui la dottrina, occupandosi del problema, poteva lamentare il deciso rifiuto della giurisprudenza di considerare, sotto ogni profilo, la riconducibilità del giudizio di valore nell'ambito della fattispecie di falso ideologico; ad esempio, nel caso del sindaco che avesse rilasciato un certificato di buona condotta «non rispondente alla realtà, trattandosi di espressione di un giudizio e non di attestazione di un fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità» o del medico che avesse «falsamente dichiarato non trasportabile il malato, perché il falso riguarda sempre un elemento obiettivamente accertabile e non un giudizio»³⁴.

I casi qui citati sono, nell'ottica del presente lavoro, con ogni evidenza estremamente interessanti, perché mostrano come la pratica, nell'ammettere la possibilità che il giudizio di valore si scontri con la realtà e perciò possa dirsi che non "risponda al vero", tuttavia escludesse la configurabilità del reato facendo valere il limite insuperabile posto dalla norma attraverso l'impiego della parola «fatti».

Come meglio si vedrà più avanti, questa prospettiva, che potremmo definire classica e tradizionale, e che espunge radicalmente la valutazione dal campo

³³ Può vedersi sul punto BARTOLI, *Le falsità ideologiche*, in PELISSERO-BARTOLI, *Reati contro la fede pubblica*, cit., 259 ss.; SERENI, *Valutazioni tecniche e falsità documentali nel "diritto vivente"*, cit., 1 ss.; inoltre, SELVAGGI, *Fatto e valutazione nell'analisi del falso ideologico in atto pubblico*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 689 ss.

³⁴ Corte di Appello di Roma 23 novembre 1956, in *Giust. pen.*, 1957 II, 275; Cass. pen., 23 ottobre 1947, in *Giust. pen.*, 1948. Casi, questi, esaminati da RAMACCI, *La falsità ideologica nel sistema del falso documentale*, cit., 46, il quale osserva come il motivo per cui la giurisprudenza non ritiene configurabile una falsità in atti che veicolano enunciati valutativi avrebbe la sua origine, appunto, nella impossibilità di verificare il giudizio.

di applicazione della fattispecie di reato, coltiva il più antico insegnamento secondo cui l'attestazione di un fatto materiale è la 'pietra angolare' della falsità, incentrando dunque sui «fatti», e (soltanto) sulla loro rappresentazione, il nucleo essenziale dell'incriminazione.

Se inteso nel senso esemplificato dalle pronunce richiamate, come del resto anche da altre successive, si tratta di un filone storico, nei termini in cui verrà sintetizzato, e alla luce dei più recenti e significativi approdi della pratica, che trova testimonianza pure nella più risalente tradizione interpretativa, soltanto "modernizzato" dalla giurisprudenza attraverso i suoi successivi sviluppi³⁵.

D'altro canto, si resterebbe comunque, ad avviso di chi scrive, nell'ambito dei limiti 'possibili' della norma incriminatrice ove l'interprete si sforzasse di sceverare nello svolgimento di un procedimento valutativo, e nell'analisi degli enunciati che ne scaturiscono, i profili di volta in volta riconducibili alla 'rappresentazione' (o, per meglio dire, al 'fatto') o alla 'valutazione'.

Secondo quanto sarà osservato, la giurisprudenza ammette che possano legittimamente ricondursi alla norma incriminatrice i momenti (in senso stretto) rappresentativi del procedimento valutativo; come può succedere allorquando l'agente attesti falsamente lo svolgimento di attività mai effettuate (ad esempio, la sua presenza nel corso di accertamenti tecnici) ovvero rappresenti falsamente degli elementi fattuali (in particolare le premesse o l'oggetto del giudizio)³⁶.

Con le precisazioni che si faranno nella parte del lavoro dedicata all'analisi della giurisprudenza, può dirsi che in questo caso non si spostano i cardini nei quali è fissata l'incriminazione: le ipotesi dunque che vengono valorizzate sotto questa luce rientrerebbero pur sempre, senza esprimere particolari "turbolenze applicative", nell'alveo della norma incriminatrice in esame.

Rispetto a queste manifestazioni del "problema valutativo", con ogni evidenza diversa sembra la prospettiva pratica che assume il "falso" come inosservanza di parametri predeterminati; secondo la quale, agli effetti della legge penale, occorrerebbe in particolare distinguere tra valutazione come attività del tutto discrezionale e quindi 'libera', ove non sarebbe possibile introdurre il sindacato del giudice penale, e valutazione quale attività tecnica ove l'agente è vincolato al rispetto di «criteri predeterminati normativamente o tecnici indiscussi», in questo caso invece potendo predicarsi l'eventuale falsità dell'enunciato per il suo distacco da tali criteri.

È proprio qui che – ci pare – la giurisprudenza segna i termini di un percorso che può porsi con elementi di novità, "mutando" il delitto di falso in una struttura incentrata sull'inosservanza di criteri o di parametri di volta in volta da ricercare e da pesare nella loro attitudine a (co)definire il fatto tipico.

³⁵ Si cfr. le decisioni citate al cap. II, par. 2

³⁶ Si cfr. le decisioni citate al cap. II, par. 3